



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

N. 994 di protocollo

Sumirago, lunedì 9 febbraio 2015

Settore Affari Generali

☎ 0331 1731535

✉ settoreamministrativo@comune.sumirago.va.it

Spettabile Cooperativa Sociale Onlus
Educational Team
Via Dandolo n. 27 – 21100 Varese
PEC cooperativa@pec.educationalteam.it

Spett.le Istituto Comprensivo Completo di Mornago
Via Volta n. 9 – 21020 Mornago
PEC vaic835008@pec.istruzione.it

Spett.le Associazione LA TAVOLA ROTONDA
Signora Barbara Ferro
Via G. Carducci - 21040 Sumirago

e, per opportuna conoscenza

Al Sindaco
Rag. Mauro Croci

All'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative
Dott.ssa Mara Gorini

All'Assessore a Territorio
Signor Mario Vavassori

All'Assessore alla Cultura
Signor Umberto Brianzoni

Alla Responsabile del Settore SocioEducativo
Assistente Sociale Silvia Bonan

Al Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Giuseppe Pugliese

LORO SEDI

Oggetto: avvio del procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi e giuridici per avviare il procedimento amministrativo di rinnovo degli atti di co-progettazione (accordi/intese e relativa convenzione d'uso dell'immobile comunale) approvati con la citata deliberazione del C.C. 41/2009, per la gestione dell'asilo nido "Liliana Bertolina".

Preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 8/08/1990 n. 241 e s.m.i.



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

Il Responsabile del Settore Affari Generali

VISTA l'istanza presentata in data 13/11/2014 (protocollo n. 10656 del 14/11/2014) dalla Cooperativa Sociale Onlus Educational Team di Varese con la quale chiedeva l'avvio del procedimento di "rinnovo" della convenzione per l'utilizzo dell'edificio di proprietà comunale "Liliana Bertolina" sito in via G. Carducci - Sumirago;

DATO preliminarmente atto che il Sindaco con provvedimento n. 11312 di protocollo del 6/12/2014 ha conferito alla sottoscritta Responsabile degli Affari Generali, la gestione del procedimento di cui all'istanza sopracitata, in ragione delle specifiche competenze professionali giuridico-amministrative;

PREMESSO che:

- 1) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2009 furono:
 - approvati lo statuto, il regolamento e il progetto denominato "Educazione e Comunità";
 - costituita l'Associazione "Educare in Rete", con intesa istituzionale di programma;
 - approvata la convenzione per la gestione dell'asilo nido "Liliana Bertolina";

- 2) attraverso l'approvazione dei suddetti documenti il Comune di Sumirago ha:
 - costituito un'associazione non riconosciuta con l'Istituto Comprensivo Completo di Mornago, con l'Associazione Genitori "La Tavola Rotonda" di Sumirago e con la Cooperativa Sociale Educational Team di Varese, giusta scrittura privata di costituzione dell'Associazione del 22/06/2009 e allegato Statuto;
 - aderito ad un'intesa istituzionale di programma con gli stessi soggetti costituendo una rete territoriale per: progettare e realizzare progetti per attività di sostegno e promozione dei servizi educativi; attività di programmazione, progettazione, formazione e aggiornamento; gestione organizzativa e amministrativa (scadenza 22/06/2015);
 - approvato, in attuazione al punto precedente, il progetto "Educazione e Comunità", quale progetto innovativo di promozione dei servizi per la famiglia sull'educazione e la crescita dei figli (per il periodo luglio 2009 / luglio 2015);
 - approvato la convenzione per la gestione dell'asilo nido "Liliana Bertolina" regolante i rapporti tra il Comune e la Cooperativa Sociale Educational Team di Varese (scadenza 31/08/2015);

il tutto nell'ambito della procedura di co-progettazione di cui alla legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e Legge Regionale 12/03/2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario";

Preso atto

- delle osservazioni trasmesse dalla Cooperativa Sociale Onlus Educational Team di Varese in data 23/12/2014 (protocollo n. 11810 del 24/12/2014);
- delle osservazioni trasmesse dall'Associazione La Tavola Rotonda di Sumirago con nota del 23/12/2014 (protocollo n. 11793 del 24/12/2014);



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

Considerato che l'Istituto Comprensivo Completo di Mornago ha comunicato con nota del 16/12/2014 (protocollo n. 11575 del 16/12/2014) l'immediato recesso dall'Associazione di Promozione Sociale "Educare in Rete" esteso a tutte le iniziative collegate alla suddetta Associazione e con nota in pari data (protocollo n. 11576 del 16/12/2014) il proprio parere negativo in ordine al richiesto rinnovo dell'accordo e atti connessi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2009;

Dato atto che al fine di garantire il corretto svolgimento dell'istruttoria ed il giusto confronto dialettico tra le parti della co-progettazione sono stati avviati degli incontri come da calendario che segue:

22 gennaio 2015 ore 10,00

(presenti = per la Cooperativa Sociale Onlus Educational Team: la Dott.ssa Patrizia Bianchi, la Signora Elisabetta Schiavo e l'Avv. Annalisa Carù; per i Comune di Sumirago: il Vice Sindaco e Assessore al Territorio, Signor Mario Vavassori, l'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative, Dott.ssa Mara Gorini, il Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Giuseppe Pugliese, il Responsabile del Settore Socio Educativo, Ass. Soc. Silvia Bonan, il Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Rosella Barneschi)

24 gennaio 2015 ore 10,00

(presenti = per l'Associazione La Tavola Rotonda di Sumirago, la Presidente Signora Barbara Ferro e altri aderenti, nonché alcuni genitori dei minori frequentanti l'asilo nido; per i Comune di Sumirago: il Sindaco, Rag. Mauro Croci, l'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative, Dott.ssa Mara Gorini, il Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Rosella Barneschi);

2 febbraio 2015 ore 10,00

(presenti per la Cooperativa Sociale Onlus Educational Team la Dott.ssa Patrizia Bianchi, la Signora Elisabetta Schiavo e l'Avv. Annalisa Carù; per i Comune di Sumirago: il Sindaco, Rag. Mauro Croci, l'Assessore al Territorio, Signor Mario Vavassori, l'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative, Dott.ssa Mara Gorini, il Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Rosella Barneschi)

5 febbraio 2015 ore 9,00

(presenti per la Cooperativa Sociale Onlus Educational Team la Dott.ssa Patrizia Bianchi, la Signora Elisabetta Schiavo e l'Avv. Annalisa Carù; per i Comune di Sumirago: il Sindaco, Rag. Mauro Croci, l'Assessore al Territorio, Signor Mario Vavassori, l'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative, Dott.ssa Mara Gorini, il Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Rosella Barneschi)

Tenuto conto, per dovere di precisione, che

- nell'incontro del 22/01/2015 a fronte della manifestata perplessità dell'Amministrazione Comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rinnovo della co-progettazione, proponeva di valutare la proroga di un anno con limitazioni d'uso e di gestione (limitazione iscrizioni all'asilo nido per massimo n. 30 utenti; blocco nuove iscrizioni alla sezione "Primavera"; scadenza per asilo nido al 31/07/2016 e per sezione Primavera al 30/06/2016;



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

ripresa del possesso parziale della struttura - zona uffici - da parte del Comune a far data dall' 1/09/2015);

- la Cooperativa Sociale Onlus Educational Team chiedeva la sospensione del procedimento per 10 giorni al fine di poter valutare la proposta, fu così disposto un aggiornamento al 2/02/15, come da nota del 26/01/2015 protocollo n. 643;
- nell'incontro del 2/02/15 la Cooperativa Sociale Onlus Educational Team dopo aver ribadito la richiesta di rinnovo, in subordine proponeva una proroga estesa a due anni in ragione dell'asserita insostenibilità dei costi di gestione, dell'interruzione del percorso educativo avviato chiedendo altresì la non limitazione numerica delle iscrizioni;
- sul punto per poter consentire anche all'Amministrazione Comunale di svolgere le proprie valutazioni, il confronto fu aggiornato al 5/02/15;
- in tale ultima data il Comune rappresentava nuovamente la non sussistenza dei presupposti tecnico-normativi oltre che di opportunità in ordine alla richiesta di rinnovo per ulteriori sei anni degli atti di co-progettazione, riproponendo la eventuale proroga di un anno motivata anche dall'intenzione di avviare una nuova co-progettazione nell'ambito dei servizi socio-educativi erogati di più ampio respiro. In tale sede si evidenziava altresì come una proroga di due anni avrebbe portato la scadenza all'estate 2017 immediatamente successiva alle elezioni amministrative previste per maggio 2017 e di come ciò non avrebbe consentito all'Amministrazione Comunale di nuovo insediamento alcuna valutazione di merito sulle modalità di gestione dei servizi socio educativi, nonché l'impossibilità temporale di avviare qualsiasi procedura in relazione ad essi;
- in tale data, dopo ampio confronto, la proposta di proroga di un anno fu rideterminata come segue: mantenimento della capacità di inserimento all'asilo nido pari all'attuale, limitazione a nuovi ingressi presso la sezione Primavera, scadenza della proroga per le attività di gestione dell'asilo nido e sezione primavera al 31/07/2016; presa in possesso dell'ala uffici da parte del Comune (come evidenziata nell'allegato elaborato grafico) a far data dal 1/09/2015 previa definizione delle modalità di ripartizione delle spese (energia elettrica, gas, ecc.) e di uso degli spazi esterni;

Considerato tutto quanto sopra la sottoscritta, quale responsabile del procedimento, ritiene doveroso precisare la vicenda in punto di fatto, prima di procedere all'analisi degli aspetti di diritto:

- la costruzione dell'Asilo Nido trova la sua origine in un accordo tra il Comune di Sumirago e i coniugi Bertolina attraverso il quale il Comune, al fine di realizzare una nuova struttura pubblica da adibire ad asilo nido già prevista nella propria programmazione triennale delle opere pubbliche, metteva a disposizione un'area di sua proprietà adiacente la Scuola Primaria, sulla quale i coniugi Bertolina avrebbero edificato a loro totale cura e spese la struttura pubblica in argomento. In virtù del principio dell'accessione di cui art. 934 c.c. la costruzione man mano che veniva ad esistere entrava direttamente in proprietà del Comune di Sumirago, con rinuncia degli stessi coniugi a qualsiasi forma di rimborso e/o remunerazione dell'investimento sostenuto di cui all'art. 936 c.c.;
- in virtù di detto accordo i coniugi Bertolina affidarono l'incarico di progettazione dell'opera pubblica ai Professionisti Arch. Roberto Rabbiosi, Ing. Attilio Balitro e Geom. Vittorio Colombo i quali consegnarono il progetto definitivo al Comune nel luglio 2005;



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

- il Comune chiese a tutti gli enti competenti i necessari pareri di competenza (A.S.L., A.R.P.A., Vigili del Fuoco, ecc.) in relazione alla progettata opera pubblica e approvò il suddetto progetto ed il correlato contratto-accordo per la sua realizzazione con deliberazione del C.C. n. 28 del 26/10/2005;
- in data 21/11/2005 il contratto-accordo fu sottoscritto in forma pubblica amministrativa dall'allora Segretario Comunale Dott. Giovanni Battista Giannace, repertorio 1958;
- con tale accordo il Comune assunse anche l'impegno di gestire l'asilo nido in proprio o mediante concessione/appalto a terzi soggetti garantendone sempre la più ampia fruibilità ed accesso;
- tra il Comune di Sumirago e i coniugi Bertolina nell'anno 2007 fu sottoscritto un secondo accordo con l'allora Commissario Straordinario, in forma pubblica avanti il Notaio Andrea Bortoluzzi di Gallarate n. di rep., con il quale i suddetti coniugi rinunciavano all'indennità loro spettante in ordine alla realizzazione delle opere di costruzione della struttura edilizia in argomento e di cui all'art. 936 c.c. e, ad integrazione del precedente accordo, veniva stabilito il rilascio delle opere e la presa in consegna da parte del Comune di Sumirago allo spirare del termine di due anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 24/05/2007;
- nell'anno 2007 il Comune emanò i necessari atti di autorizzazione al funzionamento del servizio di asilo nido presso tale struttura e tenuto conto della disponibilità nuovamente manifestata dai coniugi Bertolina di provvedere direttamente all'avvio del servizio, gli stessi si resero disponibili per il tramite dell'Ente morale Opera Don Guanella (ente con il quale i coniugi intrattenevano rapporti in relazione ad altri atti di liberalità disposti a favore dell'Ente stesso) a gestire la fase di avvio del servizio pubblico di asilo nido per due anni (sino al 2009);
- l'Opera Don Guanella, come sopra sostenuta economicamente dai coniugi Bertolina, diede avvio alla gestione del servizio pubblico di asilo nido, come da relazione gestionale del 20/05/2007 protocollo n. 4302 del 22/05/2007;
- sul punto si veda inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/07/2007 laddove l'allora Sindaco (Camillo Brioschi) rispondendo ad un'interpellanza presentata dalla minoranza consiliare, formalizzava che la gestione era temporaneamente affidata agli stessi coniugi Bertolina per il tramite dell'Opera Don Guanella di Sumirago e che il Comune avrebbe provveduto alla gestione del servizio pubblico di asilo nido presso la citata struttura dopo la formale consegna della stessa (prevista per l'anno 2009);
- al termine dei due anni (2009) il Comune, presa in consegna l'opera pubblica, decise di provvedere all'assunzione diretta del servizio optando in tale sede per lo strumento della co-progettazione, modalità che avrebbe consentito una minore rigidità procedimentale rispetto alle modalità classiche dell'appalto di servizi pubblici o della concessione amministrativa di pubblico servizio, anche in ragione della particolarità del servizio da offrire alla propria comunità;



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

- i documenti, accordi ed atti che costituiscono l'avvio dell'attività di co-progettazione furono previamente approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 30/06/2009, quale unico organo competente a dare avvio a tale procedura in quanto titolare delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali svolti a livello locale (tra i quali rientra a pieno titolo il servizio di asilo nido) e proprietario della struttura da adibire a tale scopo, in attuazione altresì dell'impegno assunto di gestire "in proprio" il servizio e di cui al citato contratto-accordo del 21/11/2005;
- i suddetti documenti, seppur con qualche discrasia temporale, portano tutti la scadenza della co-progettazione stessa a giugno/luglio/agosto 2015.

Conclusivamente la sottoscritta ritiene che:

- tutti i suddetti atti compongono una fattispecie contrattuale complessa, ma che pur sempre rientra nell'alveo dei **contratti ad oggetto pubblico** riconducibili all'accordo procedimentale di collaborazione, quale espressione della indefettibile funzionalizzazione dell'attività negoziale del Comune alla realizzazione dell'interesse pubblico;
- con la citata co-progettazione il Comune non ha di certo inteso spogliarsi del suo ruolo, delle sue prerogative nonché delle sue funzioni di titolare del servizio pubblico di asilo nido e co-gestore del servizio stesso, avendo altresì messo a disposizione la struttura di sua proprietà gratuitamente;
- il Comune ha semplicemente optato per una modalità di gestione del servizio pubblico attraverso una forma di partenariato pubblico-privato prevista normativamente, senza con ciò rinunciare o perdere la titolarità della struttura e del servizio ad essa connesso;
- altresì giova precisare che il servizio pubblico di asilo nido deve essere inteso preesistente ai soggetti pubblici (Istituto Comprensivo Completo di Mornago) e privati (Cooperativa Sociale Onlus Educational Team e Associazione La Tavola Rotonda di Sumirago) con i quali lo stesso Comune ha concluso un accordo di partenariato, in quanto *inest in re ipsa* alla stessa volontà espressa nel contratto-accordo del 21/11/2005 con i coniugi Bertolina, per la realizzazione dell'opera pubblica prevista nella propria programmazione triennale;
- la co-progettazione in argomento resta così solo una forma di integrazione del sistema di governance e di produzione del servizio pubblico, non essendo configurabile nell'ambito di tale procedura una sorta di "privatizzazione" del servizio stesso.

Per quanto sopra la sottoscritta ritiene prive di pregio e non condivisibili le argomentazioni contenute nelle osservazioni e memorie presentate dalla Cooperativa Sociale Onlus Educational Team, laddove asseriscono che il Comune non avrebbe mai attivato il servizio pubblico di asilo nido e tendono a collocare l'Ente stesso in una posizione subordinata e di mero interlocutore rispetto agli accordi/intese disposti con la co-progettazione approvata, arrivando sino al punto di evidenziarne l'estraneità dalla stessa gestione del servizio di asilo nido.



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

Per gli aspetti di diritto la sottoscritta ritiene doveroso specificare quanto segue:

Richiamati:

- la legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il "D.P.C.M. 30/03/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328":
 - il cui art. 6 intitolato "Affidamento della gestione dei servizi" dispone che *"1)Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione. 2)Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato. 3)I comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4. 4)I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto."*
 - il cui art. 7 intitolato "Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore" stabilisce che *"Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali,valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno."*
- la Legge Regionale 12/03/2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e la D.G.R. 1353 del 25/02/2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";

Dato atto

- che all'epoca di avvio del progetto "Educazione e Comunità" di cui alla deliberazione del C.C. n. 41 del 30/06/2009 non fu attivata alcuna istruttoria pubblica che, al fine di garantire la parità di opportunità tra gli operatori del settore, prevedesse adeguate forme di pubblicità preventiva all'operazione che si intendeva attivare;
- il servizio come sopra affidato (2009/2015) ha un valore complessivo stimato di € 1.350.000,00;
- la rinnovazione richiesta comporta dover rivalutare tale valore, che non potrà essere certo inferiore alla sopra indicata somma;



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

- la valutazione della richiesta, anche in ragione della rilevanza dei valori economici in gioco, deve essere svolta alla luce e nel rispetto dei principi di parità di accesso, non discriminazione e più in generale di tutela della concorrenza nel mercato e per il mercato;

Richiamata la Legge 18/04/2005 n. 62 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004)” ed in particolare l’art. 23 ove si prevede il divieto di rinnovo dei contratti, salva solo la proroga per il tempo necessario all’espletamento di gare ad evidenza pubblica;

Tenuto conto che prevalente giurisprudenza amministrativa sull’argomento ha elevato tale previsione normativa, in ragione della sua natura di conformazione al diritto comunitario, a principio d’ordine generale dell’ordinamento ed *“una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolvono di fatto nell’elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici.”* ed atteso altresì che *“..... la natura imperativa ed inderogabile della sopravvenuta disposizione legislativa che introduce un divieto generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni implica la sopravvenuta inefficacia delle previsioni, amministrative e contrattuali, configgenti con il nuovo e vincolante principio, che non tollera la sopravvivenza dell’efficacia di difformi clausole negoziali (attesa la natura indisponibile degli interessi in esse coinvolti).”* (ex plurimis Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 31/10/2006 n. 6457; Consiglio di Stato, sezione V, decisione 8/07/2008 n. 3391);

Ritenuto, anche alla luce dell’attuale quadro normativo europeo e nazionale, che un servizio debba essere considerato a “rilevanza economica” qualora fornisca prestazioni normalmente dietro retribuzione, intendendosi per tale un corrispettivo economico per i servizi prestati, indipendentemente dalla forma giuridica e dal modo del suo finanziamento, ed indipendentemente dal fatto che la gestione del servizio sia senza fini di lucro e/o persegua finalità sociali;

Osservato come il servizio di gestione dell’asilo nido debba essere considerato quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, ai fini del corretto inquadramento della disciplina normativa ad esso applicabile.

Conclusivamente, si ritiene che l’ipotizzato rinnovo della co-progettazione per la gestione del servizio pubblico di asilo nido si porrebbe in **evidente contrasto** con la normativa interna ed europea che vieta la rinnovazione dei contratti pubblici, fra i quali si ritiene rientri a pieno titolo anche il contratto di co-progettazione in argomento;

ai sensi dell’art. 10bis della legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i.

COMUNICA

1. in ragione di tutto quanto sopra argomentato che l’istanza di rinnovo per ulteriori 6 anni della co-progettazione, **non può essere accolta** non sussistendone i presupposti tecnico-normativi necessari;
2. che resta salva la possibilità di proroga per un anno, alle condizioni come sopra descritte, e che di seguito si riassumono:
 - a. mantenimento della capacità di inserimento all’asilo nido pari all’attuale;



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

- b. limitazione a nuovi ingressi presso la sezione Primavera;
- c. scadenza della proroga per le attività di gestione dell'asilo nido e sezione primavera al 31/07/2016;
- d. presa in possesso dell'ala uffici da parte del Comune (vedi allegato grafico A: area evidenziata in colore giallo) a far data dal 1/09/2015;
- e. limitazione all'utilizzo dell'area a parcheggio retrostante l'edificio, escludendosi il parcheggio delle auto (solo carico e scarico), al fine del suo utilizzo riservato come area gioco bimbi;
- f. definizione delle modalità di ripartizione delle spese (energia elettrica, gas, ecc.) e di uso degli spazi esterni (vedi allegato grafico G)

da disporre attraverso la sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo di cui all'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i. , che dovrà necessariamente contenere una specifica clausola di acquiescenza, ove la Cooperativa Sociale Onlus Educational Team, accettando in ogni sua parte l'accordo, rinunci espressamente alla tutela giurisdizionale in ordine a quanto pattuito con l'accordo stesso e più in generale sull'intera vicenda oggetto del presente atto;

COMUNICA ALTRESI'

- che entro 10 giorni da ricevimento della presente possono essere presentate dal richiedente osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

- che decorso inutilmente tale termine si procederà all'emissione del provvedimento finale di non accoglimento dell'istanza.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rosella Barneschi

Allegati: tavole grafiche A e G

firma digitale - la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993)